

Bruxelles, 16.10.2020 C(2020) 7251 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.10.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015

CCI 2014IT06RDRP010

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

IT IT

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.10.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015

CCI 2014IT06RDRP010

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3507 della Commissione del 26 maggio 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 5278 della Commissione del 27 luglio 2020.
- (2) Il 16 settembre 2020 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 30 settembre 2020 l'Italia ha trasmesso una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

1

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo non si applica qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute alle condizioni specifiche elencate alla medesima lettera a). Stabilisce inoltre che se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi da COVID-19 è combinata con modifiche non connesse alla crisi, tale norma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. La presente richiesta di modifica si riferisce a siffatte misure e soddisfa le condizioni summenzionate.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato nei casi in cui gli aiuti non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, Italia, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 30 settembre 2020.

Articolo 2

La parte I dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015)3507 del 26 maggio 2015 è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 16 settembre 2020.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16.10.2020

Per la Commissione Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

> PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA